

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 3 agosto 1988, n. 4810.

Non sussiste situazione di ineleggibilità né di incompatibilità per il consigliere comunale che, in forza di una legge, ricopre la carica di amministratore di un ente vigilato o sovvenzionato dal comune, in quanto è la legge stessa a introdurre una eccezione al principio generale della inconciliabilità tra le due posizioni.

Omissis.

Questa Corte ha avuto, più volte, occasione di enunciare la regola che il divieto di eleggibilità già in astratto non ricorre nei confronti di coloro che coprono cariche amministrative in enti nei quali la partecipazione di amministratori provinciali o comunali è prevista dalla legge che ne disciplina l'organizzazione (sent. 1105/72, 460/69, 2364/68, 1479/68); ed ha chiarito che l'eleggibilità, in tali casi, non può ritenersi precluso a causa di "inconvenienti" che potrebbero verificarsi nella composizione dell'organo che appartiene non già all'ente cui l'elezione si riferisce, bensì a quello col quale ha rapporto di dipendenza il soggetto della cui eleggibilità si tratta (nel senso che nell'organo appartenente al primo ente si verificherebbe un aumento del numero degli amministratori comunali o provinciali che, per legge, vi debbono o possono partecipare); e ciò perché le cause di ineleggibilità sono quelle tassativamente previste dalla legge, e a nessuna delle disposizioni in vigore può essere riallacciato un siffatto motivo di ineleggibilità (sent. 2780/77).

Tale regola si attaglia perfettamente al caso concreto e lo risolve in senso favorevole all'odierno ricorrente, poiché la legge regionale molisana 18 luglio 1977, n. 20 ("Discipline sull'organizzazione, i compiti e il finanziamento delle Pro-loco") stabilisce, con l'art. 5, lettera s), che lo statuto delle associazioni "Pro-loco" deve prevedere "La presenza nel Consiglio di Amministrazione di tre esperti, che possono essere anche consiglieri comunali, eletti dal Consiglio comunale".

Giova ribadire, a questo punto (e per sgombrare definitivamente il campo da equivoci), che non viene qui in considerazione il problema se il consigliere comunale ... possa essere uno di quei "tre esperti nominati dal Consiglio comunale". Qui, invero interessa solo rilevare che essendo la presenza di consiglieri comunali nel consiglio di amministrazione della "Pro-loco" prevista come possibile dalla legge, è d'obbligo la conclusione che la legge stessa ha inteso superare in via di eccezione, e in astratto, quella regola generale che configura una sorta di "inconciliabilità" tra le amministrazioni dei due enti (sovvenzionante-sovvenzionato; vigilante-vigilato): inconciliabilità da intendersi nel senso che non può essere consentito alla stessa persona di svolgere contemporaneamente attività di amministrazione nell'ambito di entrambi gli enti. La norma di eccezione, in definitiva, va intesa nel senso che come del consiglio di amministrazione della "Pro-loco" possono far parte i consiglieri comunali (nominati dal consiglio comunale), così del consiglio comunale possono far parte, se eletti, gli amministratori della "Pro-loco". Tanto ha affermato la giurisprudenza di questa Corte (in particolare, con l'ultima delle citate sentenze) e tanto va confermato e ribadito in questa sede.

Omissis.